

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2840

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Disposizioni per la definizione del contenzioso civile
pendente al 2 giugno 1999

Presentata il 7 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima ancora della riforma dell'articolo 111 della Costituzione in materia di « giusto processo » e dell'approvazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 (nota come « legge Pinto ») per l'attuazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955), al fine di intervenire su quella che è oggi comunemente definita la « crisi della giustizia », la legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, ha previsto la nomina di giudici onorari aggregati (GOA) e l'istituzione di Sezioni stralcio nei tribunali ordinari per lo smaltimento dell'arretrato civile.

Tale norma ha assegnato ai GOA la competenza alla definizione dei procedimenti civili pendenti davanti ai tribunali alla data del 30 aprile 1995 e, a seguito

della soppressione delle preture, delle cause pendenti dinanzi al pretore in base al criterio della materia (articolo 4 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).

Nei tre anni trascorsi dall'inizio della loro attività, i GOA hanno svolto il loro mandato in maniera quasi « eroica »; essi hanno operato, a differenza dei giudici ordinari, esclusivamente con proprie risorse (ad esempio banche dati giuridiche, *personal computer*), in sedi proprie, smaltendo finora complessivamente i due terzi dell'arretrato.

L'esperienza delle Sezioni stralcio e la positività dei risultati da queste conseguiti, riconosciuti dalla quasi totalità dei procuratori generali nelle relazioni annuali e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione in occasione dell'inaugurazione del corrente

anno giudiziario, non sembra poter essere messa in discussione; si è parlato in proposito di un positivo esperimento di applicazione alla Amministrazione della giustizia di quel principio di « esternalizzazione » delle funzioni che ha riscosso tanto successo a livello aziendale; esso consente infatti di « portare fuori » dall'ambito della magistratura cosiddetta « togata o professionale », giudizi e funzioni in materia civile, affidandoli alla magistratura onoraria, in modo da velocizzare i giudizi e da rendere i costi di gran lunga inferiori agli introiti che pervengono alle casse dello Stato per ogni sentenza emessa in termini di bolli, di registrazioni, eccetera.

Lo scopo della legge n. 276 del 1997 è dunque stato raggiunto, sebbene nelle cancellerie civili, insieme ad un apprezzabile aumento della produttività, si debba registrare l'accumulo di ulteriore arretrato, successivo al 1995; da questa data in poi, difatti, il problema si ripresenta. Da qui la proposta di assegnare ai GOA la competenza per l'arretrato civile sino alla data del 2 giugno 1999, data di entrata in vigore del giudice unico, sottraendo così lo Stato, in molti casi, al risarcimento anni previsto dalla legge Pinto.

Allo stesso tempo però, si intende correggere l'impostazione « francescana » della retribuzione riconosciuta ai menzionati GOA; attualmente il trattamento economico per la loro attività consiste nell'attribuzione di un'indennità lorda di lire 20 milioni, pari a 10.329 euro, ripartita in dodici mensilità e ridotta del 50 per cento nell'ipotesi in cui il GOA sia titolare di una pensione da lavoro autonomo o subordi-

nato superiore a lire 5 milioni lorde mensili, pari a 2.582 euro.

Tale compenso risulta ormai « datato »; dunque nella proposta di legge si propone un aggiornamento dello stesso, l'abolizione della incompatibilità con il reddito da pensione che risulta eccessivamente mortificante e l'attribuzione di un compenso forfettario di euro 150 mensili come rimborso per spese a qualsiasi titolo sostenute (cancelleria, dattilografia, spese di trasporto, eccetera) non costituenti imponibile; all'articolo 6, invece, si propone di sostituire integralmente il testo del comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 276 del 1997, prevedendo un aumento di euro 250 per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione o per ogni ordinanza anticipatoria di cui all'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile, ovvero ancora per ogni ordinanza non impugnabile ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 794 del 1992, come già riconosciuto — per queste due ultime ipotesi — nell'importo di euro 125 rispettivamente con la circolare del Ministro di grazia e giustizia n. 19 del 10 novembre 1995 e la nota della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia n. 8/2597/212 Q del 3 settembre 1997; si prevede, infine, l'attribuzione di euro 125 per ogni ipotesi di diversa estinzione del processo, compresa la cancellazione dal ruolo della causa ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile, con pagamento di compenso — in tale ultima ipotesi — alla scadenza del termine per la sua riassunzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti innanzi ai tribunali alla data del 2 giugno 1999, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità, indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. La presente legge si applica, altresì, ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.

2. Per la trattazione dei procedimenti di cui al comma 1, da portare a definizione entro e non oltre cinque anni, si procede alla assegnazione del carico di lavoro ai giudici onorari aggregati attualmente in carica, o a quelli il cui incarico sia cessato per definizione delle cause pendenti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, presso l'ufficio giudiziario cui erano assegnati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2.

ART. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia procede, su proposta motivata del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi.

2. Ove si accerti la necessità di un ampliamento dell'organico per la gestione del carico di lavoro, la selezione di ulteriori giudici onorari aggregati è effettuata nello stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, con le

modalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Presso ogni tribunale sono istituiti gli Uffici spoglio, già previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276.

2. Il termine per l'istituzione degli Uffici di cui al comma 1 è previsto entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Rimangono in funzione, al fine di definire i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, le Sezioni stralcio di cui all'articolo 1, comma 3, ed all'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276, ed il personale nominato ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 276 del 1997, e successive modificazioni, fatti salvi i casi in cui l'Ufficio spoglio, istituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, accerti la mancanza di arretrato dei procedimenti di cui al citato articolo 1, comma 1.

ART. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

« 2. Ai giudici onorari è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di euro 15.000 annui da corrispondere in rate mensili. È inoltre attribuito un rimborso spese forfettario fisso di euro 150 mensili, aggiornato annualmente in misura pari alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo, non costituente imponibile fiscale ».

ART. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:

« 3. Ai giudici onorari aggregati è altresì attribuito l'importo di euro 250 aggiornato annualmente in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per ogni sentenza che definisce il processo, o per ogni verbale di conciliazione, ovvero per ogni ordinanza anticipatoria di cui all'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile, o per ogni ordinanza non impugnabile ai sensi dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. È inoltre attribuito il compenso di euro 125, aggiornato annualmente in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, per ogni diversa ipotesi di definizione del processo e conseguente estinzione di esso, compresa la cancellazione dal ruolo della causa ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile, con maturazione, in tale ultima ipotesi, differita alla data di scadenza del termine utile per la riassunzione della causa. Il pagamento dei compensi previsti dal presente comma è effettuato con cadenza trimestrale ».

ART. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0031980